API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2016

Verona, 22 settembre 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Iscrizione imprese trasporto transfrontaliero di rifiuti 3
MINISTERO AMBIENTE - Regolamento piani di emergenza interna (PEI) 3
RIFIUTI – Ecodesign Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE 4
RIFIUTI – Scarti da attività agricole, forestali o di manutenzione aree verdi 4
RIFIUTI – Riutilizzo abiti usati, Legge 166/2016 4
VIA Valutazione Impatto Ambientale – Provvedimenti Regione Veneto 5

NEWS SICUREZZA

CAMPI ELETTROMAGNETICI - Nuove regole valutazione rischio in azienda 6
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO – Nuovo Accordo Stato - Regioni 07.07.16 8
SICUREZZA LAVORO – Esecuzione lavori con funi 12

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Modifiche allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008 13

NEWS AREA TECNICA

CLP – Nono adeguamento al progresso tecnico e scientifico 13
FERTILIZZANTI – Modifiche per la produzione DM 28/06/2016 15
GAS FLUORURATI - Nuove regole dal 1° gennaio 2017 16
IMPIANTI ELETTRICI - Quinto elenco lavori sotto tensione 16
TARI – Modifiche ex art. 17 Legge 166/2016 16

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA E INTEGRAZIONE SUL LAVORO - Valutazione competenza linguistica lavoratori stranieri 17

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Iscrizione imprese che effettuano solo trasporto transfrontaliero di rifiuti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2142

Emanata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 recante: "*Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*".

Detta delibera detta i requisiti per le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6, e contiene il nuovo modello di domanda d'iscrizione, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica.

La disposizione individua inoltre la dotazione minima di veicoli richiesta in relazione alla classe d'iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria.

Viene anche specificato che, in attesa di ulteriori determinazioni, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

La deliberazione 13 luglio 2016 entrerà in vigore il 15 ottobre p.v. A partire da tale data, le imprese già in possesso della ricevuta d'iscrizione ai sensi delle previgenti deliberazioni (3/2010 e 1/2012) avranno 120 giorni per presentare la nuova domanda (scadenza: 12 febbraio 2017).

MINISTERO AMBIENTE - Regolamento sulla consultazione dei piani di emergenza interna (PEI)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2135

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, il Decreto 6 giugno 2016, n. 138 con il Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personaleche lavora negli stabilimenti.

Il Regolamento, che entra in vigore dal 6 agosto 2016, disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.

L'obbligo di consultazione riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.

RIFIUTI – Regolamento sull'ecodesign delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2149

Con il D.M. 10 giugno 2016, n. 140 contenente il "Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 23.07.2016 sono state fissate le regole per favorire la progettazione e la produzione eco-compatibile di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in modo da facilitare le operazioni di trattamento, riutilizzo e recupero nella loro fine vita.

Il Dm, in vigore dal 7 agosto u.s., ha come obiettivi: incentivare la progettazione e produzione ecocompatibili delle AEE, per facilitarne il riutilizzo e semplificare il processo di recupero dei RAEE; promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

Pertanto i produttori devono prevedere una serie di misure e strategie per ottimizzare e facilitare le operazioni di riuso e riciclo, tramite utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili; riduzione della quantità e della diversità dei materiali; aumento della riciclabilità del prodotto e delle sue componenti; limitazione dell'uso di sostanze pericolose; ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.

In questo quadro i produttori che dimostrano di aver abbassato il costo di gestione di fine vita dell'AEE, tramite la presentazione di adeguata documentazione e conseguente verifica del Comitato di vigilanza e di controllo in concerto con ISPRA, possono richiedere una riduzione dell'eco-contributo.

RIFIUTI – Modificata la disciplina per i rifiuti da attività agricole, forestali o di manutenzione di aree verdi
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2141

Si evidenzia che l'art. 41 della nuova legge n. 154/2016 cd. "*Collegato agricoltura*" ha ampliato i casi in cui i residui derivanti da attività agricole, forestali o di manutenzione di aree verdi non sono soggette alla disciplina dei rifiuti ex D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

In particolare gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e qualsiasi materiale agricolo o forestale naturale e non pericoloso, qualora destinati a normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non rientrano nel campo di applicazione del regime rifiuti (ex art. 185 c.1 lett.f) D.Lgs. 152/2006).

RIFIUTI – Riutilizzo degli abiti usati, Legge 166/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2144

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2016 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 contenente "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

Detta legge, in vigore dal 14 settembre u.s., contiene all'art. 14 una disposizione che riguarda il riutilizzo degli abiti usati.

In particolare l'articolo in merito alla "Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale" stabilisce che si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati se sono stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari (cioè Enti senza fini di lucro ex art. 2 della Legge 166/2016).

Gli abiti usati che non sono ceduti a titolo gratuito da privati direttamente presso le sedi operative dii soggetti donatari o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo restano rifiuti e come tali vanno gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1 viene introdotta una modifica alla normativa per il recupero dei rifiuti ex DM Ambiente 05.02.1998. In particolare al punto 8.9.3, lettera a) , del suballegato 1 dell'allegato 1 al detto DM 05.02.1998 le parole "mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche" sono sostituite dalle seguenti "mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche", quindi la fase di igienizzazione resta obbligatoria solo se necessaria per il rispetto dei limiti microbiologici imposti dal DM 05.02.1998.

VIA Valutazione Impatto Ambientale – Approvati due provvedimenti Regione Veneto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2133

Si segnalano i seguenti provvedimenti approvati dalla Regione Veneto:

D.G.R. 29 giugno 2016, n. 1020 recante la "*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13"* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 71 del 22 luglio 2016.

Con detta Delibera la Regione Veneto definisce le modalità di svolgimento del procedimento di "*V.I.A. postuma*": si tratta del procedimento previsto dalla nuova legge regionale in materia di V.I.A. per quelle attività che non sono state sottoposte a V.I.A., al momento del rilascio delle autorizzazioni/concessioni a causa dell'errato recepimento da parte del legislatore nazionale della direttiva comunitaria e che invece rientrano nel campo di applicazione V.I.A. a seguito dell'aggiornamento in merito della normativa nazionale.

Il provvedimento, in particolare, fornisce alcuni chiarimenti sulle attività soggette alla V.I.A. postuma e sulle modalità per il procedimento di rilascio della V.I.A.

Il procedimento si articola per fasi progressive; va presentata la domanda utilizzando la modulistica prevista direttamente all'autorità competente, contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione o concessione relativa all'esercizio dell'attività.

L'Autorità competente inserisce nel proprio sito web l'avviso di presentazione della domanda e mette a disposizione del pubblico la relativa documentazione. In caso di attività sottoposte a V.I.A. (ex allegato III alla Parte II D.lgs. n. 152/2006), l'istruttoria avviene in Conferenza dei Servizi convocata dall'Autorità competente. Il parere rilasciato dall'Autorità competente riguarda la compatibilità ambientale dell'opera e delle attività esistenti, con specifico riguardo alle proposte di mitigazione formulate dal proponente o indicando eventuali nuove misure di mitigazione da adottare.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2016, n. 1021 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*". Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto 19 luglio 2016, n. 69)

Il provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe che i proponenti devono versare alla Regione per le spese relative allo svolgimento delle istruttorie per i procedimenti di competenza di tale ente, nonché le modalità con cui procedere ai relativi pagamenti.

NEWS SICUREZZA

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI - Dal 2 settembre nuove regole per la valutazione del rischio in azienda
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2140

Il **2 settembre 2016** è entrato in vigore il D.Lgs. 1° agosto 2016 n. 159 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) recante *"Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE".*

Il decreto sostituisce l'intero capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione dai campi elettromagnetici (CEM).

La normativa sui rischi derivanti da campi elettromagnetici si applica alle attività lavorative dove vi sia possibilità di esposizione a campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 Ghz. E' finalizzata alla riduzione degli effetti a breve termine che tali campi possono determinare sull'uomo, detti "*effetti biosifici*": un campo elettromagnetico può causare al lavoratore effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti corporei, oppure effetti non termici come la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Inoltre, alla riduzione/eliminazione dei rischi derivanti dalla presenza di oggetti che in un campo elettromagnetico possono causare interferenze con le attrezzature o con dispositivi medici, propulsione di oggetti, innesco di incendi o esplosioni, ecc ("effetti indiretti").

La valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici non è necessaria se i lavoratori utilizzano esclusivamente attrezzature normalmente immesse sul mercato per uso non professionale e conformi alle norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi di quelli fissati dal capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 159/2016; **si fa presente che l'obbligo di valutare il rischio derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici era già in essere prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.**

Campo di applicazione (art. 206 D.Lgs. 81/2008)
Rimane invariato il campo di applicazione. Il Decreto si riferisce all'esposizione a campi elettromagnetici (fino a 300 Ghz) e alla protezione dei lavoratori dagli effetti diretti a breve termine e dagli effetti indiretti ovvero provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico.

Definizioni (art. 207 D.Lgs. 81/2008)
Si specifica in questo articolo che cosa si intende per:

- campi elettromagnetici
- effetti biofisici diretti (effetti termici, effetti non termici e correnti negli arti)
- effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, propulsione di oggetti ferromagnetici, innesco di elettri-esplosivi, incendi ed esplosioni, correnti di contatto)
- valori limite di esposizione (VLE)
- VLE relativi agli effetti sanitari (si fa riferimento nello specifico ai valori che possono essere nocivi per la salute quali il riscaldamento termico o la stimolazione elettrica del tessuto nervoso o muscolare)
- VLE relativo agli effetti sensoriali (disturbi transitori di percezione sensoriali)
- Valori di azione (VA) ovvero i livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

VLE e VA (art. 208 D.Lgs. 81/2008)
L'esposizione dei lavoratori non deve superare i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali. Se li supera il datore di lavoro deve adottare le misure preventive e protettive immediate (art. 210, comma 7).

Il decreto concede una deroga al superamento dei VA inferiori se si escludono effetti sanitari, eccessive scariche elettriche e siano fornite informazioni adeguate ai lavoratori (art. 210).
Il Decreto concede una deroga anche per il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali se il superamento è solo temporaneo, siano esclusi comunque effetti sanitari, siano prese le misure di protezione specifiche (art. 210).

Nel caso si verifichino tali superamenti il datore di lavoro deve comunicare all'ATS competente per territorio il superamento dei valori con una relazione tecnico-protezionistica.

Valutazione del rischio (art. 209 D.Lgs. 81/2008)
Si specifica che la valutazione deve essere fatta sulla base di calcoli e misurazioni qualora non sia possibile effettuarla sulla base di informazioni facilmente accessibili.

La valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

Il decreto concede al Datore di Lavoro di tenere riservato il documento di valutazione dei rischi CEM se pregiudica la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

Misure di prevenzione e protezione (art. 210 D.Lgs. 81/2008)
Si inserisce il riferimento agli obblighi del datore di lavoro per tutelare le categorie di persone particolarmente a rischio (portatori di dispositivi medici o protesi, donne in stato di gravidanza).

Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(art. 210-bis D.Lgs. 81/2008).

Il Decreto inserisce specifici obblighi di informazione dei lavoratori in merito agli effetti dei CEM, anche con l'obiettivo di far comprendere l'importanza di dichiarare la propria appartenenza ad una categoria a rischio.

Vengono inoltre sostituiti gli allegati XXXVI e XXXVII del D.Lgs 81/08.

Ai fini della valutazione del rischio, alla luce del suddetto decreto, rimangono comunque validi i criteri di valutazione del rischio definiti dal documento Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl Prime indicazioni applicative del DLgs 81/2008, Titolo VIII. (www.portaleagentifisici.it).

Si riportano inoltre alcune guide pratiche non vincolanti pubblicate dalla Commissione europea, al fine di fornire orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti specifici della norma.

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio u.s.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2139

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19.08.2016 l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, *"Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni".*

Il provvedimento, **in vigore dal 3 settembre 2016,** prevede:

- modifiche ai contenuti e la durata dei percorsi formativi per i responsabili RSPP e gli addetti ASPP al servizio di prevenzione e protezione, abrogando e sostituendo il precedente accordo 26 gennaio 2006;
- alcune novità, in particolare per la formazione e-learning, per i lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, modificando l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011;
- dei casi particolari, per i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quindi RSPP datori di lavoro, modificando l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011;
- alcune precisazioni per la formazione all'utilizzo delle attrezzature, modificando l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

Il nuovo accordo introduce, inoltre, una norma di semplificazione (ex art. 32, c. 1, lettere c) e d) D.L. n. 69/2013), **in materia di crediti formativi.** In particolare, per i casi in cui i contenuti dei diversi corsi in materia di sicurezza si sovrappongano in tutto o in parte, l'allegato III all'accordo 7 luglio 2016 individua i crediti necessari per l'esonero parziale o totale dalla frequenza ad altri corsi di formazione sulla sicurezza; deve essere però fornita evidenza documentale dell'avvenuto completamento dei corsi che danno titolo al credito formativo.

L'accordo 7 luglio 2016 prevede che **per tutti i corsi di formazione in materia di sicurezza i docenti devono possedere i requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.** I requisiti minimi previsti dal D.I. 6 marzo 2013 non sono necessari **solo nel caso di RSPP datori di lavoro,** quindi in possesso dei requisiti per svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, purché svolgano la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori e secondo quanto previsto dall'accordo 21.12.2011.

Tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, **devono avere un numero massimo di 35 partecipanti ciascuno** e la frequenza minima per ogni modulo deve essere del 90% del totale delle ore previste.

La formazione con modalità e-learning è valida solo nei casi espressamente previsti da norme, da accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva. I criteri per la formazione e-learning sono definiti nell'allegato II dell'accordo 7 luglio 2016.

Fino al il 3 settembre 2017, cioè non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo 7 luglio 2016, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'accordo 26 gennaio 2006.

RSPP NON DATORI DI LAVORO E ASPP
Viene ampliato **l'elenco dei titoli di studio** il cui possesso consente l'esonero parziale (moduli A e B) dai corsi di formazione per l'assunzione del ruolo di ASPP e RSPP . L'elenco completo dei titoli di studio esoneranti è riportato nell'allegato I.

L'accordo specifica che tutti i diplomi di laurea in ingegneria ed architettura, conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario (ex Regio Decreto 30/09/1938, n. 1652) sono validi per l'esonero dai moduli A e B. L'esonero totale (moduli A-B-C) è invece previsto per coloro che siano in possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad insegnamenti il cui contenuto sia conforme a quello dell'accordo stesso.

L'accordo precisa quali sono **i soggetti abilitati a svolgere l'attività formativa**; in particolare sono eliminati i riferimenti agli enti bilaterali, mentre le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e gli organismi paritetici restano soggetti formatori.
Qualora le attività formative siano effettuate attraverso strutture di emanazione di tali associazioni o organismi, viene previsto obbligatoriamente l'accreditamento (ex art. 32.c.4 Dlgs. 81/2008).

I docenti per i moduli A, B e C devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013.
Il percorso formativo **rimane diviso in tre moduli A, B e C ma vengono modificati durata e contenuti del modulo B**. Pertanto il percorso aggiornato prevede:

Modulo A
E' il modulo propedeutico all'accesso ai moduli successivi. Rimane confermata la durata di 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali). Può essere effettuato interamente con modalità e-learning, secondo i criteri previsti nell'allegato II del nuovo accordo.

Modulo B
E' il modulo che approfondisce i rischi specifici di ciascuna tipologia di attività lavorativa. Viene modificata la durata e i contenuti come segue:
Prevede un modulo comune, della durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali), valido per tutti i settori ATECO. Inoltre sono previsti i seguenti 4 moduli di specializzazione, che integrano il modulo comune:

Modulo di specializzazione	Macrosettore ATECO 2007	Durata
Modulo B-SP1 agricoltura e pesca	A- Agricoltura, silvicoltura e pesca	12 ore
Modulo B-SP2 cave e costruzioni	B- Estrazione di minerali da cave e miniere F- costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 sanità residenziale	Q – sanità e assistenza sanitaria (86.1 – servizi ospedalieri; 87 – servizi di assistenza sociale residenziale	12 ore
Modulo B-SP4 chimico e petrolchimico	C – attività manifatturiere (19 – fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 – fabbricazione di prodotti chimici	16 ore

Il modulo B comune è propedeutico all'accesso ai moduli di specializzazione. L'accordo fa salvi i percorsi formativi effettuati ai sensi del precedente accordo 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo non devono integrare la formazione (punto 8 allegato A).

I crediti formativi sono riconosciuti secondo la tabella di corrispondenza che segue:

Corso secondo accordo 26 gennaio 2006	**Credito riconosciuto**	
	Modulo B comune	**Modulo B specialistico**
Modulo B1 – 36 ore	totale	Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore	totale	Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore	totale	Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore	totale	---
Modulo B5 – 68 ore	totale	Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore	----	---
Modulo B7 – 60 ore	totale	Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore	----	---
Modulo B9 – 12 ore	----	---

Modulo C
E' il modulo formativo di specializzazione per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e rimane invariato della durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).

Il nuovo accordo 7 luglio 2016 riporta nell'allegato IV sono **le modalità per la progettazione e l'erogazione dei corsi, per la strutturazione del progetto formativo e delle verifiche**.

Sono, infine, precisate **le verifiche di apprendimento** come segue:
Modulo A: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; eventuale colloquio di approfondimento.
Modulo B: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; prova finale basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o sulla simulazione di un caso da risolvere; eventuale colloquio di approfondimento
Modulo C: test, somministrabile anche in itinere, con almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative, e per esito positivo le risposte corrette devono essere il 70% del totale; colloquio individuale.

L'accordo **riduce il numero delle ore di aggiornamento su base quinquennale stabilendo 40 ore nel quinquennio per gli RSPP** e 20 ore nel quinquennio per gli ASPP,

Per quanto riguarda la decorrenza dell'aggiornamento, l'obbligo quinquennale decorre dalla data di conclusione del modulo B comune.

Per i soggetti esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, il quinquennio si calcola dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 (ossia dal 15 maggio 2008) o dalla data di conseguimento della laurea, se successiva. In caso di non regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non viene meno il credito maturato con i corsi abilitanti (moduli A, B e C); il completamento dell'aggiornamento, seppur effettuato in ritardo, rende nuovamente idonei i soggetti a ricoprire le funzioni previste.

L'aggiornamento può essere effettuato anche per tutto il monte ore in modalità e-learning secondo i criteri previsti dall'allegato II. L'aggiornamento svolto con la partecipazione a convegni e seminari è ammesso per un massimo del 50% del totale delle ore previste nel quinquennio; in questo caso i soggetti formatori devono tenerne la registrazione e non vi è limite nel numero dei partecipanti.

L'aggiornamento per la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ex allegato XIV al D.Lgs. 81/2008, in ambito titolo IV – Cantieri temporanei e mobili) e quello per il formatore in materia di sicurezza (ex DM 6 marzo 2013.) sono considerati validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo 7 luglio 2016, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli RSPP formati ai sensi dell'accordo 26 gennaio 2006.

LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

L'accordo 7 luglio 2016 conferma quanto già previsto per **la collaborazione con gli organismi paritetici:** il datore di lavoro deve chiedere, prima dell'avvio dei corsi di formazione per i lavoratori, la collaborazione degli organismi paritetici, dove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. Se non riceve riscontro entro 15 giorni può procedere alla realizzazione della formazione. Viene eliminato il riferimento introdotto dall'accordo 21 dicembre 2011 agli organismi bilaterali, non previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, **viene ampliata e regolamentata la formazione con modalità e-learning.**

Il precedente accordo 21 dicembre 2011, già prevedeva, e resta confermata, la possibilità di svolgere con modalità e-learning per la parte generale.

La modalità e-learning viene prevista anche per la formazione specifica limitatamente ai lavoratori delle aziende classificate "a rischio basso" sulla base del codice ATECO purché gli stessi lavoratori abbiano familiarità con l'uso del computer e conoscenza della lingua utilizzata.

(Si ricorda che l'accordo 21 dicembre 2011 al punto 4 "Condizioni particolari" già prevedeva la modalità e-learning per rischio basso nel caso di lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell'azienda - codice ATECO - non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi).

Viene precisato che la formazione specifica deve essere erogata, in ogni caso, con riferimento ai rischi effettivamente presenti e sulla base della valutazione dei rischi della specifica mansione svolta; la modalità e-learning non è consentita per la formazione specifica dei lavoratori esposti a rischio medio e a rischio alto, anche nelle aziende classificate a rischio basso.

Per quanto riguarda **l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP datori di lavoro, RLS** può essere svolto con la partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste nel quinquennio; in questo caso i soggetti formatori devono tenerne la registrazione e non vi è limite nel numero dei partecipanti.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori somministrati, il nuovo accordo 7 luglio 2016 attribuisce ai datori di lavoro somministratori sia la formazione generale che quella specifica dei lavoratori somministrati, salvo diversi accordi contrattuali tra somministratore ed utilizzatore.

(*Precedentemente, in base all'accordo 21 dicembre 2011, doveva essere concordata tra soggetto somministratore e soggetto utilizzatore, prevedendo che, in assenza di accordi tra le parti, al soggetto somministratore spettasse la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa ed al soggetto utilizzatore spettassero i restanti obblighi formativi).*

RSPP DATORI DI LAVORO
Per quanto riguarda gli RSPP datori di lavoro il nuovo accordo 7 luglio 2016 specifica **i seguenti casi particolari.**

Se l'azienda appartiene a macrosettori ATECO catalogati a rischio medio o alto, ma tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso, l'RSPP datore di lavoro può frequentare il corso di formazione previsto dall'accordo 21 dicembre 2011 per aziende a rischio basso.

Se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione in numero di ore e contenuti, in base alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Se l'azienda è catalogata per codice ATECO a rischio basso, ma al suo interno ci sono lavoratori che svolgono attività appartenenti al rischio medio o alto, l'RSPP datore di lavoro deve frequentare il corso di formazione corrispondente al rischio medio o alto cui sono esposti i lavoratori.

Si ricorda che secondo l'art. 34 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti all'allegato 2 del medesimo decreto:

- in aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori
- in aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori
- in aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori
- in altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.

FORMAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE
L'accordo 7 luglio 2016 stabilisce che per **il riconoscimento della formazione pregressa**, gli attestati rilasciati per la frequenza a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica di apprendimento (*corsi di cui alla lettera a) del punto 9.1 di detto accordo*), hanno validità 5 anni a partire dal 22 febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'accordo 22 febbraio 2012.

SICUREZZA LAVORO – Esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2134

La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, con la quale fornisce, tramite la pubblicazione di una guida elaborata da un gruppo di lavoro istituito presso l'Inail, le istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.

L'Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agro forestale dell'Inail, nel rappresentare tale fenomeno, ha evidenziato che nel corso del 2015 sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi dei quali 11, hanno avuto conseguenze letali.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Modifiche ai contenuti allegati 3A e 3B D.Lgs. 81/2008
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2146

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 2016 il DM 12 luglio 2016 recante *"Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. n. 81/2008 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori."*

Le modifiche agli allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio) e 3B (informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono le seguenti:

- l'invio delle comunicazioni per via telematica dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente la piattaforma INAIL (modifica art. 4 c. 1 DM 09.07. 2012)

- nell'allegato 3A nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole "Firma del lavoratore" e la nota 13; quindi viene eliminata la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e di conseguenza viene soppressa la nota 13 collegata che spiegava il significato della firma stessa

- l'allegato 3B viene sostituito integralmente dal nuovo allegato al DM 12.07.2016; per quanto riguarda le modifiche introdotte si segnala in particolare che per tutte le voci è prevista la specificazione, distinta tra maschi e femmine, non solo del numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e dei soggetti visitati (presenti anche in precedenza) ma anche del numero di soggetti con idoneità parziale ed inidoneità, sempre distinti tra maschi e femmine, in precedenza non contemplata. Inoltre vengono inseriti i rischi posturali, prima non considerati.

NEWS AREA TECNICA

CLP – Modificato il regolamento, nono adeguamento al progresso tecnico e scientifico
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2148

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 luglio 2016 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1179 che costituisce il nono adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

Tale modifica riguarda l'inserimento e/o modifica della classificazione ed etichettatura armonizzata di molte sostanze aggiornando quindi l'Allegato VI, Parte 3, tabella 3.1 del Reg (CE) 1272/2008 (CLP). I cambiamenti più rilevanti riguardano:

- 1,2-dicloropropano che è diventato Carc. 1B H350;
- Vari composti inorganici del rame che sono diventati Eye Dam. 1 H318 in molti casi e/o hanno avuto modifiche ai fattori M;
- Ossido di propilene che è diventato Acute Tox. 3 H311+331;
- Bisfenolo A che è diventato Repr. 1B H360F;
- Glutaraldeide che è diventata Acute Tox. 2 H330;
- N-metil-2-pirrolidone a cui è stato cancellato il limite specifico Repr. 1B H360 C>5% (e vale quindi il limite generico dello 0,3%);
- Diisobutilftalato a cui sono stati cancellati i limiti specifici Repr. 1B; H360Df: C = 25% e Repr. 2; H361f: 5% = C < 25% (e vale quindi il limite generico dello 0,3%); la sostanza è in autorizzazione;
- N,N-dimetilacetammide a cui è stato cancellato il limite specifico Repr. 1B H360 C>5% (e vale quindi il limite generico dello 0,3%);
- Micro-fibre vetrose calcio-allumino-silicatiche che a seconda della composizione sono Carc. 1B H350 o Carc. 2 H351;
- Poltiglia bordolese armonizzata come pericolosa per l'ambiente con fattore M=10, nociva per inalazione e corrosiva oculare;
- Piombo in polvere e massivo che è diventato Repr. 1A H360FD e Lact. H362;
- Dicicloesilftalato che è diventato Repr. 1B H360D;
- 3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile: che è diventato Muta. 1B H340
- Acido perfluorononanoico e i suoi Sali di sodio e ammonio: già in Candidate List come famiglia per Repr. e PBT;
- Vari principi attivi biocidi o pesticidi che hanno avuto modifiche di classificazione per tossicità acuta, cancerogenicità/tossicità per la riproduzione e/o ambientale;
- Tert-butilidroperossido che è diventato Muta. 2 H341.

Inoltre viene rimossa la tabella 3.2 dell'Allegato VI, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativa alla classificazione ed etichettatura armonizzata in conformità della Dir. 67/548/CEE.

Tali cambiamenti entreranno in vigore dal 1° marzo 2018. Sarà comunque possibile, su base volontaria, applicare queste nuove classificazioni prima del 1° marzo 2018.

Si segnala che il cambiamento o la definizione di una classificazione armonizzata per una certa sostanza può avere ripercussioni estremamente importanti per un'azienda.

Qui di seguito presentiamo una tabella riassuntiva e non esaustiva dei settori di impiego delle sostanze di maggior interesse industriale oggetto del IX ATP e delle possibili implicazioni nella gestione normativa aziendale:

Sostanza	Settori d'uso	Etichettatura	Rischio Chimico	Rischio Cangerogeno/ mutageno	Rifiuti	Trasporto merci (ADR)	Seveso
1,2-dicloropropano	Vernici, pitture e aerosol	X		X	X		
Composti inorganici del rame	Fitosanitari, fertilizzanti, coatings e vernici	X	X		X	X	X
Ossido di propilene		X			X	X	X
Bisfenolo A		X			X		

	Plastiche, tessili						
Glutaraldeide	Biocida, conservante	X			X	X	X
Microfibre vetrose (Ca, Si, Al)		X	X	X	X		
N-metil-2-pirrolidone	Vernici, inchiostri, stampe	X			X		
Diisobutilftalato	Plastiche, fragranze	X					
Acido perfluorononanoico e i suoi Sali di sodio e ammonio	Produzione di fluoropolimeri	X					
Poltiglia bordolese	Fitosanitari, fertilizzanti	X			X	X	X
Piombo in polvere e massivo	Metallurgia, settore manifatturiero	X			X		
Dicicloesilftalato	Plastiche	X			X		
Ter-butil idroperossido Catalizzatore	Catalizzatore indurente	X			X		

FERTILIZZANTI – Modifiche alla disciplina per la produzione DM 28/06/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2143

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016 il DM 28 giugno 2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con tale decreto è stata aggiornata la normativa nazionale sulla produzione dei fertilizzanti ex D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75, modificando gli allegati relativi ai concimi nazionali, agli ammendanti, ai correttivi, ai prodotti ad azione specifica e alle tolleranze.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 13 agosto 2016, consente sino al 12 agosto 2017, lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente in precedenza al DM 28 giugno 2016.

GAS FLUORURATI - Nuove regole dal 1° gennaio 2017
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2132

Dal 1° gennaio 2017 le dichiarazioni di conformità di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dovranno essere redatte in conformità al Regolamento 2016/879/Ue del 2 giugno 2016, in vigore dal 23 giugno 2016.

In particolare fabbricanti ed importatori dovranno dichiarare, in conformità all'Allegato I, che i gas refrigeranti contenuti nelle apparecchiature sono stati considerati all'interno del sistema di quote dell'Unione previsto dal Reg. 517/2014/Ue.

IMPIANTI ELETTRICI - Quinto elenco lavori sotto tensione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2147

Fonte Ministero Lavoro

In data 1 agosto 2016, con Decreto direttoriale, è stato adottato il quinto elenco - di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Decreto 4 febbraio 2011.

Si tratta dell'elenco delle "aziende autorizzate" e dei "soggetti formatori" a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2016.

TARI – Modifiche ex art. 17 Legge 166/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2145

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2016 della Legge 19 agosto 2016 n. 166 contenente "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"

La Legge 166/2016 persegue lo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari e farmaceutici mediante:
- il recupero e la donazione delle eccedenze destinandole all'utilizzo umano;
- la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente con la riduzione dei rifiuti;
- iniziative di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Detta legge, in vigore dal 14 settembre u.s., contiene all'art. 17 una disposizione che riguarda la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti TARI.

Viene riconosciuta ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti TARI alle utenze non domestiche relative ad attività produttive (commerciali, industriali, professionali e produttive in genere), che producono o distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Tale riduzione sarà proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA E INTEGRAZIONE SUL LAVORO - Valutazione competenza linguistica lavoratori stranieri
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2150

Fonte www.spisal.ulss20.verona.it

Si segnala la documentazione prodotta nell'ambito del progetto “Sicurezza e integrazione Sul lavoro degli immigrati” S.i.l.i. sottoprogetto “promossi in classe” Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo.

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, esplicita che i contenuti della informazione (articolo 36 comma 4) e della formazione (articolo 37 comma 13) devono essere comprensibili per i lavoratori e consentire loro l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il progetto "Sicurezza e integrazione sul lavoro degli immigrati" - S.I.L.I. - ha affrontato il problema dell'integrazione dei lavoratori stranieri in Italia sviluppando tre sottoprogetti.

"Promossi. In classe!" è un test per la verifica della comprensione e della conoscenza della lingua italiana ed è il terzo sottoprogetto: riguarda l'apprendimento della lingua italiana.
Il progetto "promossi in classe" ha sperimentato un test utilizzabile in azienda per valutare la competenza linguistica dei lavoratori stranieri, al fine di conoscere i passi necessari nell'organizzazione della informazione e formazione dei lavoratori.

LUOGHI DELLA SPERIMENTAZIONE

Il test è stato sperimentato in cinque aziende del settore lapideo della Valpolicella, Verona e in una grande azienda alimentare italiana. Ambedue i comparti produttivi sono caratterizzati dalla alta concentrazione di lavoratori extracomunitari. La conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri occupati è un elemento fondamentale per la comprensione delle regole di sicurezza e conseguentemente dei comportamenti sicuri e corretti da parte dei lavoratori.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il modello sperimentato è esportabile anche in altri territori e in tutte le Aziende con presenza significativa di immigrati. Si fornisce in ultima analisi alle Aziende uno strumento per rilevare e promuovere, tra i dipendenti stranieri, la conoscenza della lingua italiana che è il presupposto della capacità di adottare comportamenti sicuri e di integrazione sociale.

È stato predisposto un questionario con domande ordinate secondo una difficoltà progressiva. Il test è stato formulato facendo riferimento ai parametri individuati dal Common European Framework (quadro comune di riferimento per l'apprendimento delle lingue elaborato dal Consiglio Europeo), che individua sei livelli di competenza linguistica (elementare o base A1-A2, intermedio o autonomo B1-B2, avanzato o padronanza C1-C2).

Scarica il manuale